

COMUNE DI ANDRIA

Delibera C.C. 28 giugno 2018, n. 29

Approvazione Variante Urbanistica.

OGGETTO: Approvazione Variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160 del 7/9/2010, relativa ad un'area distinta in catasto al Fg. 32 p.lle 2073 e 2075 per la realizzazione dell'ampliamento di un insediamento produttivo sito in Andria alla Via Barbato n. 2 angolo Via M. Viterbo. Ditta proponente GEMITEX S.p.A.

L'anno duemila **DICIOTTO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **19,19** in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito notificato ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria, in unica convocazione.

Alle ore 23,20, alla trattazione del presente argomento risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presente/Assente				Presente/Assente	
1	GIORGINO	Nicola	1	18	VITANOSTRA	Salvatore	14
2	FISFOLA	Marcello	2	19	BRUNO (Prog And)	Giovanna	5
3	FARAONE	Addolorata	3	20	MICCOLI	Sabino	15
4	CORATELLA	Vincenzo	4	21	ZINNI	Michele	16
5	LOCONTE	Donatello	5	22	FALCETTA	Davide	17
6	DI PILATO	Pietro	6	23	FRISARDI	Riccardo	18
7	di PILATO	Pasqua	1	24	MERAFINA	Maddalena	19
8	MISCIOSCIA	Benedetto	2	25	DI BARI	Daniela	20
9	MARMO	Nicola	7	26	DI VINCENZO	Marco Pantaleo	21
10	FUCCI	Saverio	3	27	LORUSSO	Gennaro Savino	6
11	D'AVANZO	Micaela	8	28	SANSONNA	Francesco	22
12	MARCHIO-ROSSI	Lorenzo	9	29	ALITA	Stefania	23
13	BRUNO (Ind)	Giovanna	10	30	SGARAMELLA	Antonio	7
14	LULLO	Francesco	11	31	ROBERTO	Rosa	24
15	POLLICE	Francesco	12	32	CORATELLA	Michele	25
16	VURCHIO	Giovanni	4	33	FORTUNATO	Sabino	26
17	DI NOIA	Luigi	13				

Presiede Geom. Marcello FISFOLA in qualità di Presidente del C.C.

Partecipa il Segretario Generale supplente Dott.ssa Dorian DE ANGELIS che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente invita i Consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

La seduta è pubblica.

- Sono presenti la Dirigente del Settore VII Dott.ssa Laura LIDDO e il Dirigente Settore I e II Ing. Felice PISCITELLI.

Il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Marcello FISFOLA prosegue i lavori consiliari odierni passando ad introdurre la discussione sull'argomento iscritto al punto 6) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0057422 del 22/06/2018 relativo a "**Approvazione Variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160 del 7/9/2010, relativa ad un'area distinta in catasto al Fg. 32 p.lle 2073 e 2075 per la realizzazione dell'ampliamento di un insediamento produttivo sito in Andria alla Via Barbato n. 2 angolo Via M. Viterbo. Ditta proponente GEMITEX S.p.A.**".

Il Sindaco Avv. Nicola GIORGINO illustra l'argomento.

*Si dà atto che nel corso della relazione del Sindaco sono usciti i Consiglieri Comunali LOCONTE e FARAONE, pertanto **sono presenti in Aula n. 24 Consiglieri Comunali.***

Seguono gli interventi del Consigliere DI BARI, del Dirigente Ing. PISCITELLI per fornire i chiarimenti richiesti, del Consigliere FORTUNATO e del Dirigente Ing. PISCITELLI per la risposta.

*Si dà atto che i escono i Consiglieri CORATELLA V.zo, CORATELLA M.le, DI PILATO Pietro, DI BARI, ROBERTO e FORTUNATO, pertanto **sono presenti in Aula n. 18 Consiglieri Comunali.***

Il Sindaco Avv. Nicola GIORGINO interviene per dichiarare di non partecipare al voto e di allontanarsi dall'Aula per ragioni di opportunità.

*Pertanto, **sono presenti in Aula n. 17 Consiglieri Comunali.***

Il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Marcello FISFOLA, non avendo altri iscritti a parlare, pone in votazione la proposta iscritta al punto 6) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0057422 del 22/06/2018.

La proposta iscritta al punto 6) dell'O.d.G. odierno è approvata a maggioranza con n. 15 voti favorevoli (FISFOLA, MARMO, D'AVANZO, BRUNO G. (Gruppo Misto), LULLO, POLLICE, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, MERAFINA, DI VINCENZO, SANSONNA, ALITA) e n. 2 astenuti (MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA).

Il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Marcello FISFOLA pone in votazione la immediata eseguibilità della presente deliberazione.

La immediata eseguibilità della presente deliberazione è approvata a maggioranza con n. 15 voti favorevoli (FISFOLA, MARMO, D'AVANZO, BRUNO G. (Gruppo Misto), LULLO, POLLICE, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, MERAFINA, DI VINCENZO, SANSONNA, ALITA) e n. 2 astenuti (MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA).

*Si dà atto che al termine delle operazioni di voto è entrato il Sindaco Avv. Nicola GIORGINO, pertanto **sono presenti in Aula n. 18 Consiglieri Comunali.***

La relazione e gli interventi sono riportati nella resocontazione allegata.

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", recante norme in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, è possibile, tramite lo strumento della conferenza di servizi, dar corso ad una variante al P.R.G, che tenda a rimuovere o superare i limiti normativi che non consentono l'attuazione dell'intervento, qualora l'Amministrazione procedente, accertata la confluenza tra l'interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l'interesse dell'impresa, reputi l'intervento meritevole di realizzazione;
- la Giunta Regionale con Deliberazione del 22 novembre 2011 n. 2581, ha approvato gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive";

- in data 17 gennaio 2017, con nota protocollata al n. 3519, il Sig. Gemiti Felice, nato ad Andria il 31.3.1968 ed ivi residente alla Via Bisceglie Km. 0+950, nella qualità di legale rappresentante della "GEMITEX S.p.A.", con sede in Andria alla Via Nicola Barbato n. 2 - Partita IVA 04419230729, richiedeva il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico per l'effettuazione dei lavori di ampliamento di un insediamento produttivo sito in Andria alla Via Barbato n. 2, angolo Via M. Viterbo, su area riportata in Catasto Terreni al foglio 32, particelle nn. 2073 e 2075, allegando la seguente documentazione a firma degli Ingg. Francesco Benedetto Pirronti e Nicola Pirronti:
 - Tav. 1: Stralci: P.R.G. - Aerofotogrammetrico - Catastale;
 - Tav. 2: Planimetria di progetto con individuazione dell'area di intervento;
 - Tav. 3: Piante;
 - Tav. 4: Sezioni;
 - Tav. 5: Planimetria generale con indicazione delle urbanizzazioni primarie esistenti e da realizzare;
 - Tav. 6: Relazione tecnica;
 - All. A: Documentazione fotografica;
 - all. B: Titoli di proprietà - visure catastali - certificato CCIAA - estratto di mappa;
 - all. C: Relazione geologica- geotecnica a firma del Dr. Geol. Ruggiero Maria Dellisanti;
 - all. D: Computo delle opere di urbanizzazioni primarie;
 - all. E: Verifica delle aree in relazione ai vincoli territoriali esistenti;

- in data 22/6/2017, con nota protocollata al n. 51649, lo stesso richiedente inviava la seguente documentazione integrativa/sostitutiva:
 - delega ai progettisti per la presentazione on-line della pratica;
 - autocertificazione dei progettisti circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
 - dichiarazione sulla tutela dall'inquinamento acustico;
 - Tav. 1: Stralci: P.R.G. - Aerofotogrammetrico - Catastale;
 - Tav. 2: Planimetria di progetto con individuazione dell'area di intervento;
 - Tav. 3: Piante;
 - Tav. 4: Sezioni;
 - Tav. 5: Planimetria generale con indicazione delle urbanizzazioni primarie esistenti e da realizzare;
 - Tav. 6: Relazione tecnica con allegati A), B), C), D), E) e F);

- in data 3 luglio 2017, con nota protocollata al n. 54823, inviava la seguente ulteriore documentazione integrativa/sostitutiva:
 - Tav. 3: Piante;
 - Tav. 6: Relazione tecnica;
 - All. B: titolo di proprietà ed altro;

- il SUAP, espletata l'istruttoria tecnica, verificava che l'intervento in ampliamento funzionale all'impianto produttivo esistente, ricadendo su area contigua con destinazione urbanistica "Zona bianca", risulterebbe in contrasto con la destinazione del P.R.G. vigente e quindi non autorizzabile con l'iter ordinario di cui al D.P.R. 160/10, quindi dopo aver verificato la sussistenza dei pre-requisiti previsti al punto 4 degli "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. N 160/2010" della Regione Puglia, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 22.11.2011 n. 2581, esprimeva in data 7 luglio 2017 parere favorevole all'ammissibilità alla procedura di variante urbanistica per il progetto di ampliamento dell'attività produttiva presentata dalla Società GEMITEX S.p.A., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. N. 160/2010;

- con nota prot. n. 59886 del 7 luglio 2017 il Responsabile del Procedimento, Arch. Emanuele Ribatti, ed il Dirigente, Ing. Felice Piscitelli, attestavano la sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi dell'art. 7 comma 7.2 del Regolamento Regionale 9/1/2013 n. 18 recante "Regolamento di

attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”;

- con determinazione dirigenziale n. 1489 del 17.7.2017 si prendeva atto della esclusione dalla procedura di VAS della predetta richiesta di ampliamento, ai sensi dell’art. 7 comma 7.2 del Regolamento Regionale 9/1/2013 n. 18, in quanto la volumetria a realizzarsi è inferiore a mc. 10.000;
- con nota Prot. n. 7187 del 20 luglio 2017, la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a riscontro della nota inviata dal SUAP in data 7 luglio 2017 -Prot. N. 59888, prendeva atto dell’avvio della procedura di registrazione di esclusione dalla procedura VAS, ai sensi del comma 7.4 del Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013, del piano urbanistico comunale denominato “Ampliamento di un insediamento produttivo in contrasto con lo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, del complesso aziendale industriale per la produzione di tovagliati, stampati e cuscini, sito in Andria alla Via Barbato angolo Via Viterbo”, precisando che entro trenta giorni avrebbe comunicato la conclusione della procedura di registrazione;
- con nota Prot. n. 7451 del 26 luglio 2017, pervenuta il 27 luglio 2017 e protocollata al n. 62085, la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, comunicava la conclusione della procedura di registrazione di esclusione dalla procedura VAS;
- con note Prot. nn. 61742, 61750 del 26 luglio 2017 e Prot. nn. 63445, 63450, 64335 del 1 agosto 2017, veniva indetta Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14/bis della legge n. 241/1990, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127/2016, che vedeva coinvolti, oltre che il Comune di Andria, anche la Regione Puglia - Settore Urbanistica, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, la ASL BAT Servizi SISP e SPESAL;
- in data 23/8/2017 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco con nota Prot. N. 68755 comunicava che il parere di conformità già espresso con nota prot. 19667 del 23 agosto 2017 doveva intendersi quale determinazione di competenza del Comando nell’ambito della Conferenza di Servizi;
- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica, al fine di esprimere il proprio parere di competenza, richiedeva documentazione integrativa, e, quindi, con nota in data 19.12.2017 prot. n. 9167, pervenuta in pari data e protocollata al n. 107345 esprimeva Parere favorevole alla variante allo strumento urbanistico generale proposta dalla ditta GEMITEX S.p.A., subordinando la stessa all’accoglimento delle seguenti prescrizioni:
 - a) *la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale preveda obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venir meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro termini stabiliti, in quanto la variante ex art. 8 del D.P.R. n 160/2010 non può essere assimilata alla varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistica/edilizia di un’area;*
 - b) *laddove si ricorra alla monetizzazione, la stessa abbia un vincolo di destinazione destinato alla realizzazione di aree a standard previste dagli strumenti urbanistici vigenti, anche in altre aree del territorio comunale nella quali tali dotazioni risultano particolarmente carenti;*
 - c) *l’area sovrastante il livello del piano interrato oggetto della Conferenza di Servizi abbia una sistemazione a verde;*

DATO ATTO che non essendo pervenuta alcuna determinazione da parte della ASL BAT, relativamente all’oggetto della Conferenza di Servizi, deve intendersi acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127/2016;

VISTA la determinazione dirigenziale N. 3072 del 22/12/2017 con la quale:

- si è preso atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14/bis della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127/2016, relativamente alla richiesta di variante allo strumento urbanistico generale proposta dalla ditta GEMITEX S.p.A. in data 17.1.2017 Prot. N. 3519, con tutte le prescrizioni riportate nei pareri sopra riportati;
- si è stabilito che la stessa determinazione, costituente proposta - adozione della variante urbanistica richiesta dalla GEMITEX S.p.A., venisse depositata presso la Segreteria Comunale con contestuale pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line ed all'Albo Pretorio ordinario per trenta giorni nonché con affissione di manifesti, con la precisazione che nel termine di ulteriori e continuativi trenta giorni sarebbe stato possibile presentare osservazioni e/o opposizioni;
- si è stabilito che la stessa determinazione, imitamento alle eventuali osservazioni a pervenire ed unitamente alla proposta di deliberazione di variante urbanistica, sarebbe successivamente stata inviata al Presidente del Consiglio Comunale al fine di sottoporla all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile successiva alla scadenza dei termini innanzi indicati;

DATO ATTO che:

- la conferenza di servizi decisoria, di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1, comma I del decreto legislativo n. 126/2016, è stata ritualmente convocata e si è conclusa positivamente;
- con nota del 28 dicembre 2017 - Prot. N. 109614 - è stata inviata al Segretario Generale ed al Dirigente del Settore 7 la determinazione dirigenziale n. 3072 del 22 dicembre 2017 per il deposito e l'affissione, per la successiva pubblicazione dell'avviso di adozione della variante urbanistica;
- con nota del 30.1.2018 - Prot. N. 9950 - il Segretario Generale ha certificato che la determinazione dirigenziale n. 3072 del 22 dicembre 2017 è stata pubblicata all'Albo Pretorio Cartaceo e on line nonché con affissione di manifesti e depositata presso la Segreteria Generale dal giorno 28 dicembre 2017 al giorno 27 gennaio 2018, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, dell'art. 8 degli "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010" approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 22 novembre 2011 n. 2581, oltre che delle vigenti leggi urbanistiche;
- con nota in data 2 marzo 2018 prot. N. 21163 il Segretario Generale ha certificato che alla data del 27 febbraio 2018 non sono pervenute formali osservazioni e/o opposizioni;

CONSIDERATO che con l'espressione "aree insufficienti rispetto al progetto presentato", il D.P.R. n. 160/2010 intende riferirsi anche ai casi di ampliamento di un impianto produttivo quando le aree contigue, sulle quali l'impianto produttivo esistente abbia la documentata necessità di estendersi, risultino avere una diversa destinazione urbanistica;

RITENUTO l'intervento meritevole di realizzazione, tenuto conto anche della comparazione tra l'interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l'interesse dell'impresa, considerato che la variante urbanistica che si determina con il presente procedimento non inficia la pianificazione territoriale generale;

EVIDENZIATO che lo spirito di innovazione legislativa di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 sia quello di favorire lo sviluppo degli investimenti degli impianti produttivi;

VISTO che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la determinazione della Conferenza di Servizi dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce proposta di variante urbanistica adottata, sulla quale il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi definitivamente;

VALUTATO, pertanto, di dover concludere il procedimento di variante urbanistica S.U.A.P., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, legittimamente attivato;

RAMMENTATO che, se è pur vero, come pacificamente acclarato in giurisprudenza, che la pronuncia intermedia della conferenza di servizi non esprime efficacia vincolante per il Consiglio Comunale, che nell'ambito delle competenze assegnate dall'art. 42, comma 2 lett. B) del Decreto Legislativo n. 267/2000 si occupa di "programmi, relazione previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie" (se così non fosse, il Consiglio Comunale vedrebbe svilito il suo ruolo ad organo "ratificatore" di una decisione presa da altri), in dispregio, peraltro, al principio fondamentale di distinzione delle competenze all'interno della P.A. fra organi titolari del potere di gestione (dirigenti) ed organi titolari del potere di indirizzo politico (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale), è altrettanto vero che l'eventuale bocciatura del progetto da parte del Consiglio Comunale, a valle di una complessa vicenda amministrativa, quale appunto la variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, deve essere fondata rigorosamente su una motivazione inconfutabile, oggettiva, puntuale e non apodittica o generica;

RAMMENTATO, altresì, che la variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistica - edilizia di un'area, ma deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva e deve produrre soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel progetto, tanto che la cessazione dell'attività o la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi motivo, dovrà comportare la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica vigente;

RITENUTO che il procedimento urbanistico possa considerarsi concluso e che si possa procedere all'approvazione della variante urbanistica puntuale, come sopra dettagliata, non essendo pervenute osservazioni;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.;
- la Legge Urbanistica Nazionale n. 115/1942 e ss. mm. ii.
- la Legge Urbanistica Regionale n. 56/1980 e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. n. 160/2010 con particolare riferimento all'art. 8;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 novembre 2011 n. 2581, riguardante gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive";
- il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dec. Lgs n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile, per effetto delle potenziali ripercussioni che la monetizzazione delle urbanizzazioni può comportare, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dec. Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 5 commissione consiliare permanente nella seduta del 11/05/2018;

a maggioranza con n. 15 voti favorevoli (FISFOLA, MARMO, D'AVANZO, BRUNO G. (*Gruppo Misto*), LULLO, POLLICE, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, MERAFINA, DI VINCENZO, SANSONNA, ALITA) **e n. 2 astenuti** (MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. DI PRENDERE ATTO che nei trenta giorni di deposito/pubblicazione degli atti non sono pervenute osservazioni;
2. DI PRENDERE ATTO della conclusione positiva della conferenza di servizi indetta con note Prot. nn. 61742, 61750 del 26 luglio 2017 e Prot. nn. 63445, 63450, 64335 del 1 agosto 2017, per l'esame dell'istanza presentata dal Sig. Gemiti Felice, nato ad Andria il 31.3.1968 ed ivi residente alla Via Bisceglie Km. 0+950, nella qualità di legale rappresentante della "GEMITEX S.p.A.", con sede in Andria alla Via Nicola Barbato n. 2 - Partita IVA 04419230729, con le relative risultanze delle istruttorie, dirette ad ottenere l'autorizzazione all'ampliamento di un complesso aziendale industriale per la produzione di tovagliati, stampati e cuscini, sito in Andria alla Via Barbato angolo Via Viterbo, su area riportata in Catasto Terreni al foglio 32, particelle nn. 2073 e 2075;
3. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 3072 del 22.12.2017 relative alla conclusione positiva della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta per l'esame della richiesta avanzata dalla GEMITEX S.p.A. relativa all'ampliamento dell'insediamento produttivo sito in Via Barbato n. 2, angolo Via Viterbo, da destinare a deposito, riportato nel N.C.T. al foglio 32, particelle 2073 e 2075, con variante allo strumento urbanistico ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
4. DI APPROVARE, pertanto, definitivamente la variante allo strumento urbanistico vigente, limitatamente all'ampliamento dell'insediamento produttivo sito in Via Barbato n. 2, angolo Via Viterbo, esteso sull'area riportata nel N.C. T. al foglio 32, particelle 2073 e 2075, facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni espresse nella Conferenza di Servizi, tra cui in particolare quelle riportate nel parere espresso dalla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica con la nota in data 19.12.2017 prot. n. 9167, pervenuta in pari data e protocollata al n. 107345, richiamate nelle premesse;
5. DI AUTORIZZARE la monetizzazione delle aree a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art. 5, comma 2, con il conseguenziale pagamento dell'importo da versare a titolo di monetizzazione, a determinarsi da parte del Dirigente del Settore 1 del Comune e da vincolare alla realizzazione di aree a standard anche in altre zone del territorio comunale nelle quali tali dotazioni risultano particolarmente carenti;
6. DI STABILIRE, ai sensi anche di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011, quanto segue a pena di decadenza della variante urbanistica di cui al presente atto:
 - è vietata la modifica del tipo di attività progettata dalla ditta interessata;
 - le opere di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno avere inizio entro il termine massimo di 12 mesi dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno essere concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del D.P.R. n. 380/2001;
 - in caso di mancata realizzazione dell'insediamento nei termini di efficacia temporale del provvedimento autorizzativo unico, definiti dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, nonché di mancata messa in funzione entro i termini stabiliti dai provvedimenti comtmali o di realizzazione di insediamento diverso rispetto al progetto presentato, l'area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - in caso di cessazione, vendita o simile dell'attività o di fallimento della ditta, l'immobile interessato dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
7. DI DISPORRE, inoltre, che nel caso di cessazione dell'attività la ditta interessata dovrà darne comunicazione al Comune per i provvedimenti conseguenziali;
8. DI DARE ATTO che:
 - la presente variante entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo on-line dell'avviso di deposito della medesima variante approvata e col contemporaneo deposito nella Segreteria Comunale

- della presente delibera e di tutti gli atti relativi alla variante ed al progetto;
- la delibera Consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con relative ed eventuali spese a carico della ditta richiedente;
9. DI DEMANDARE al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive i necessari adempimenti consequenziali;
10. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione a tutte le Amministrazioni ed Enti che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi;
11. DI DARE ATTO che sarà dato corso agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 mediante la pubblicazione della presente deliberazione ed allegati sul sito istituzionale del Comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

a maggioranza con n. 15 voti favorevoli (FISFOLA, MARMO, D'AVANZO, BRUNO G. (*Gruppo Misto*), LULLO, POLLICE, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, MERAFFINA, DI VINCENZO, SANSONNA, ALITA) **e n. 2 astenuti** (MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA), espressi per alzata di mano con separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Marcello FISFOLA prosegue il lavori consiliari odierni passando ad introdurre l'argomento iscritto al punto 7) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0057422 del 22/06/2018.

Giuliana Mastropasqua

*Atti Consiliari*

Città di Andria

*Comune di Andria**Sevuta del 28/06/2018*

Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: "Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del DPR 160 del 07/09/2010, relativa ad un'area distinta in catasto al fg. 32 p.lle 2073 e 2075 per la realizzazione dell'ampliamento di un insediamento produttivo sito in Andria alla via Barbato n. 2 angolo via M. Viterbo. Ditta proponente GEMITEX Spa - (prot. n. 0028220)".

PRESIDENTE FISFOLA

"Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160 del 07/09/2010, relativa ad un'area distinta in catasto al foglio 32 particelle 2073 e 2075 per la realizzazione dell'ampliamento di insediamento produttivo sito in Andria alla via Barbato numero 2 angolo via Viterbo. Ditta proponente GEMITEX Spa". Prego, Sindaco.

SINDACO

Grazie, Presidente e Consiglieri. Questa proposta di deliberazione è stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale dal settore sviluppo economico e dal dirigente, ingegner Piscitelli. In questo caso la variante urbanistica oggetto della delibera è di tipo specifico in quanto riguarda l'ampliamento di un'attività produttiva esistente; si tratta del complesso aziendale industriale sito in Andria in via Barbato angolo via Viterbo adibito alla produzione di tovagliati, stampati e cuscini. La variante è richiesta perché l'area oggetto di ampliamento ricade in una zona urbanistica non tipizzata, in aderenza alla zona produttiva D5/10. La proposta consiste nell'ampliamento di metri quadrati 600 del piano interrato contiguo all'attività produttiva esistente. La necessità dell'ampliamento è motivata con il miglioramento della sicurezza antincendio dei locali aziendali adibiti a deposito, della sicurezza antincendio complessiva dell'azienda e dei lavoratori addetti al magazzino, della logistica organizzazione aziendale. In questi casi il DPR 160/2010, Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, consente all'articolo 8, attraverso

*Atti Consiliari*

Città di Andria

*Comune di Andria**Seduta del 28/06/2018*

lo strumento della Conferenza dei servizi, una variante al PRG. Nel merito dell'applicazione dell'articolo 8 del DPR 170 è intervenuta la Regione Puglia che con delibera di Giunta Regionale, la numero 2581 del 2011, ha fornito puntuali indicazioni e indirizzi per l'applicazione in cui si evidenzia il carattere straordinario della procedura di variante di cui all'articolo 8 che approva non piani, ma progetti che comportano la variazione degli strumenti urbanistici. La variante ex articolo 8 infatti non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico-edilizia di un'area. Pertanto l'ufficio, dopo aver valutato come meritevole di accoglimento la proposta, ha attivato la procedura della Conferenza dei servizi con la Regione e con gli altri enti interessati che si è conclusa positivamente. Pertanto oggi la proposta di deliberazione prevede l'approvazione di un progetto di ampliamento dell'attività produttiva consistente in 600 metri quadri di deposito interrato, in aderenza all'attività esistente. Tale variante di dimensioni limitate risulta certamente corretta con il corretto sviluppo urbano, non essendo tra l'altro un volume fuori terra. In particolare tale approvazione, nel rispetto degli indirizzi regionali, presenta le seguenti limitazioni: è vietata la modifica del tipo di attività dalla ditta interessata; le opere in variante degli strumenti urbanistici dovranno avere inizio entro un anno dal rilascio del provvedimento unico autorizzatorio e concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori; in caso di mancata realizzazione dell'ampliamento l'area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica; in caso di cessazione, vendita o similari dell'attività o di fallimento della ditta, l'immobile interessato dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente. Questi sono i caratteri salienti con contestuale... contestualmente si autorizza la monetizzazione delle aree a standard. Questo è l'oggetto della proposta di deliberazione per la quale si chiede l'approvazione. Grazie.

PRESIDENTE FISFOLA

Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Prego, consigliera Di Bari.

*Atti Consiliari*

Città di Andria

*Comune di Andria**Seduta del 28/06/2018***CONSIGLIERA DI BARI**

Grazie, Presidente, Sindaco e Consiglieri. Solo un riferimento ad un punto della delibera e poi alcune domande che pongo. Nella premessa, a pagina 5, al capoverso in cui c'è il riferimento alla Regione Puglia, possiamo verificare che tra le prescrizioni poste dalla Regione Puglia c'è quella, in caso di monetizzazione, di apporre un vincolo di destinazione per la realizzazione di aree a standard. Ecco, quindi, a proposito di questo punto due domande: a quanto ammonta l'importo di tale monetizzazione, visto che nel Bilancio previsionale 2018/2020 è stata prevista questa entrata? Inoltre, sono state ipotizzate in sede di Conferenza dei servizi delle eventuali condizioni di pagamento? Questo in riferimento alle prescrizioni poste dalla Regione Puglia. Poi altre due domande. Una è questa, se in riferimento a questa attività produttiva è la prima volta che viene richiesto lo strumento di variazione urbanistica in deroga agli strumenti urbanistici mediante la Conferenza di servizi. E ancora, se gli ampliamenti richiesti dal soggetto privato proponente riguardano esclusivamente l'implementazione dei cicli produttivi. Ancora, se tra gli interessi pubblici determinabili e indicati dalla parte attrice vi è un incremento dei posti di lavoro. Questa è la domanda che pongo tra gli interessi pubblici e poi chiaramente quelli privati. Grazie.

PRESIDENTE FISFOLA

Grazie, consigliera Di Bari. Risponde l'ingegner Piscitelli.

INGEGNER PISCITELLI

Consigliera, per favore, mi può ripetere? Sono tante, mi dia almeno l'accento alla prima. Qual era?

CONSIGLIERA DI BARI

La monetizzazione.

INGEGNER PISCITELLI

*Atti Consiliari*

Città di Andria

*Comune di Andria**Seduta del 28/06/2018*

Sulla monetizzazione. L'ufficio non ha ancora calcolato la monetizzazione in quanto, diciamo, è una fase successiva a questa delibera e dipende... non c'è un calcolo preciso, però c'è già una delibera precedente di Consiglio Comunale che ha determinato l'importo unitario previsto per la monetizzazione. Quindi si tratta soltanto di fare il calcolo della superficie che deriva dalla volumetria in ampliamento che hanno fatto che a dire il vero, pur essendo interrata, avrebbe potuto non influire rispetto alla monetizzazione, però la Regione ha ritenuto opportuno inserire questo ulteriore gravame a carico della ditta richiedente. Per questo motivo l'ufficio non aveva già calcolato l'importo della monetizzazione in quanto non strettamente dovuto, ma richiesto in sede di Conferenza dei servizi dalla Regione affinché fosse inserito nella delibera di Consiglio Comunale. Adesso, se la delibera passa in questi termini, l'ufficio provvederà a fare il calcolo. L'importo previsto come stanziamento in Bilancio, come previsione in entrata di Bilancio è un importo ipotetico che si riferisce anche ad altre possibili situazioni e ad altre che abbiamo anche già approvato. Quindi è un importo presunto complessivo di tutte le pratiche che prevedono monetizzazione di standard, perché nel caso in cui dovessero discostarsi in fase di assestamento di Bilancio potremmo eventualmente correggere e allineare all'importo effettivo che avremo alla fine dell'esercizio finanziario. Altre pratiche di questo tipo ne abbiamo fatte. Proprio in ultimo abbiamo portato in Consiglio Comunale un'altra procedura ... (intervento fuori microfono)... La stessa ditta no, non... no, non mi risulta che la stessa ditta abbia già utilizzato questo genere di procedura. Diciamo, delle procedure che ho seguito negli ultimi cinque anni non mi risulta che ci sia questa. Poi c'era qualche altra domanda? ...(intervento fuori microfono)... Sui posti di lavoro, sì. Nella relazione chiaramente questa maggior disponibilità di spazi messi a disposizione dell'azienda darebbe la possibilità, per quello che hanno relazionato, di poter anche prevedere un incremento di posti di lavoro ... (intervento fuori microfono)... L'ampliamento è giustificato, è richiesto, è giustificato dalla necessità di dover avere spazi sia per il materiale finito che producono, sia per poter movimentare con maggior attinenza alle regole antincendio le merci all'interno degli spazi che sono già stati autorizzati. Quindi

*Atti Consiliari*

Città di Andria

*Comune di Andria**Seduta del 28/06/2018*

l'esigenza nasce fundamentalmente dal dover creare depositi che attualmente sono posizionati negli spazi che sono già stati autorizzati, poter spostare i depositi attuali anche nelle aree di cui hanno richiesto nella proposta progettuale e quindi liberando così spazi maggiori per la produzione e per la migliore movimentazione delle materie prime all'interno degli spazi di produzione.

PRESIDENTE FISFOLA

Grazie.

CONSIGLIERE FORTUNATO

Prima della variante la destinazione di quell'area qual è? Io leggo qui "zona contigua a zona bianca", cioè "area contigua a zona bianca", ma non dice qual è la destinazione di quest'area contigua alla zona bianca. Qual è l'attuale destinazione?

PRESIDENTE FISFOLA

Prego, Ingegnere.

INGEGNER PISCITELLI

Nella proposta di delibera è stata definita come zona bianca perché in realtà si tratta di un'area su cui probabilmente è saltato un retino nella tavola di PRG e quindi avrebbe dovuto essere oggetto di un'eventuale ritipizzazione urbanistica. Questo procedimento quindi in realtà ci affrancherebbe anche la necessità di dover effettuare un procedimento di ritipizzazione urbanistica atteso che è zona bianca e quindi con la procedura dell'articolo 8 noi gli diamo la tipizzazione che è richiesta dal soggetto richiedente, andando praticamente, anche se in un fase temporale definita dall'esistente e dall'azienda, a definire urbanisticamente un'area che purtroppo sul PRG non è tipizzata, quindi è zona bianca. Questo metodo utilizzato è stato condiviso dalla Regione, dal settore urbanistico della Regione che ha partecipato alla Conferenza dei servizi e ha quindi condiviso questa procedura utilizzata.

*Atti Consiliari*

Città di Andria

*Comune di Andria**Seduta del 28/06/2018***PRESIDENTE FISFOLA**

Grazie, Ingegnere. Non ci sono altri interventi. Pongo in votazione... Prego, Sindaco.

SINDACO

Presidente e Consiglieri, io per ragioni... non ci sono situazioni di incompatibilità, però per ragioni di opportunità non partecipo al voto. Mi allontano dall'aula, anche se non sussistono profili di incompatibilità così come prescritti dalla legge non essendoci nessun tipo di rapporto di parentela rispetto a... però per ragioni di opportunità preferisco allontanarmi dall'aula. Grazie.

PRESIDENTE FISFOLA

Pongo in votazione la delibera avente ad oggetto "approvazione variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160 del 07/09/2010, relativa ad un'area distinta in catasto al foglio 32 particelle 2073 e 2075 per la realizzazione dell'ampliamento di un insediamento produttivo sito in Andria alla via Barbato numero 2 angolo via Viterbo. Ditta proponente GEMITEX Spa".

Si procede a votazione per alzata di mano:

Favorevoli: 15.

Contrari: 0.

Astenuti: 2.

Esito della votazione: approvata a maggioranza.

Sempre per la stessa delibera, l'approvazione della variante allo strumento urbanistico, è richiesta l'immediata eseguibilità.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:

Favorevoli: 15.

Contrari: 0

Astenuti: 2.

Esito della votazione: approvata a maggioranza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Marcello FISFOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
supplente
f.to Dott.ssa DORIANA DE ANGELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L. n. 69 del 18.06.2009.

Dalla Residenza Municipale, li 10 LUG. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE supplente
Dott.ssa DORIANA DE ANGELIS

